

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo apporta integrazioni e modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, nell'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 15 della legge 12 agosto 2016 n. 170 (Legge di delegazione europea 2015) per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e modificativa delle direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (cd. IV direttiva antiriciclaggio).

Lo schema è stato predisposto conformemente alle previsioni dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, ai sensi del quale, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati per il recepimento di direttive europee, il Governo può adottare, nell'esercizio della medesima delega legislativa, disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti legislativi.

Lo schema di decreto contiene altresì le disposizioni necessarie ad assicurare il recepimento della direttiva (UE) 843/2018 (cd. V direttiva antiriciclaggio), *medio tempore* adottata per introdurre talune specifiche e circoscritte modifiche e integrazioni alla Direttiva (UE) 849/2015, senza prevederne l'abrogazione, al fine di potenziare l'apparato degli strumenti di prevenzione del riciclaggio e, segnatamente, del finanziamento del terrorismo, all'indomani dei gravissimi attentati di Parigi del 13 novembre 2015. A riguardo, l'articolo 32, comma 1, lettere e) e f) della citata l. n. 234/2012 dispone espressamente che, salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati al principio e criterio, di carattere generale, di recepimento di direttive o di attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo per i quali (recepimento o attuazione, *n.d.r.*) si procede, ove la modificazione non comporti ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato. La norma citata dispone altresì che, nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31, l. n. 234/2012, si debba tenere conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.



L'atto normativo in esame contiene, infine, gli aggiustamenti, di carattere prevalentemente editoriale, introdotti in accoglimento delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nella nota di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE, (procedura di infrazione n. 2019/2042), con la quale è stato formalmente contestato il non completo recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. Nella nota di trasmissione dei rilievi eccepiti, le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno invitato le amministrazioni coinvolte nella predisposizione delle norme in materia, a procedere alle integrazioni necessarie a sanare l'infrazione, tenendo conto delle disposizioni frattanto introdotte dalla sopravvenuta V direttiva antiriciclaggio (termine di recepimento: 10 gennaio 2020).

Lo schema di decreto si compone di n. 6 articoli.

L'articolo 1 apporta modifiche al Titolo I (Disposizioni di carattere generale) del d.lgs. 231 del 2007 e, in particolare:

- Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere da b) a h) integrano e specificano più dettagliatamente alcune definizioni, contenute nell'articolo 1, del vigente d.lgs. n.231/07, in accoglimento di istanze di chiarimento provenute dal settore privato nel primo biennio di applicazione della novella introdotta dal d.lgs. n. 90/2017 o rese necessarie per effetto dell'aggiornamento nell'interpretazione degli standard internazionali adottati in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o per effetto della sopravvenuta V direttiva antiriciclaggio. Si segnala, articolo 1, comma 1, lettera b) in particolare, che è stata superata l'indeterminatezza della definizione di amministrazioni interessate al fine di specificare che, per il raggiungimento delle finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i soggetti che rilevano per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo espletate dalle amministrazioni interessate, ivi comprese le agenzie fiscali, sono unicamente i soggetti destinatari degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231/07 (e non chiunque, indistintamente, nella lettura più vaga cui la precedente formulazione si prestava).

E', inoltre, precisata (articolo 1, comma 1 lettera d) la definizione di "persona politicamente esposta", con riferimento al criterio di individuazione del "*soggetto con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami*", al fine di meglio definire il concetto di titolarità congiunta.

Alla lettera f) si rettifica, integrandola, la definizione di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, conformemente a quanto richiesto dagli standard GAFI/FATF e alla lettera g) viene introdotta la definizione di "prestatori di servizi di portafoglio digitali". Tali categorie di soggetti sono, infatti, prese in considerazione dalla Direttiva (UE) 843/2018 che, sul presupposto che è "*di fondamentale importanza ampliare l'ambito di applicazione*



della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale”, ha incluso tali prestatori di servizi tra i soggetti destinatari di obblighi di collaborazione attiva con lo scopo di monitorare l’anonimato delle per disincentivarne incentiva l’utilizzo da parte di gruppi terroristici e criminalità organizzata. Il d.lgs. n. 90/2017 ha anticipato l’inclusione, nella platea dei soggetti obbligati, dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, seppur limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso (articolo 1, comma 1, lettera n) numero 4). Per i suddetti operatori, il d.lgs. n. 90/2017 ha, altresì, prescritto l’iscrizione in una sezione speciale del registro dei cambia valute gestito dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM): il medesimo obbligo è disposto, dalla bozza in esame (articolo 5, comma 1) per i prestatori di servizi di portafoglio digitale. La puntualizzazione della definizione di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, nonché la previsione dell’iscrizione nel registro OAM per i prestatori di servizi di portafoglio digitale tiene conto di tutti i possibili utilizzi della valuta virtuale e, quindi, prende in considerazione tutte le attività connesse, anche tenuto conto delle modifiche apportate, dal FATF/GAFI, allo standard n. 15 e al relativo glossario, con riferimento agli standard internazionali in materia di valute virtuali.

Il comma 1 della bozza in esame, prosegue con l’integrazione, contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera i) dell’articolo 2 (Finalità e principi) del vigente d.lgs. n. 231/2007, esplicitando, conformemente a quanto richiesto dalla V direttiva antiriciclaggio<sup>1</sup>, che il trattamento dei dati personali, detenuti ai fini del provvedimento, è considerato di interesse pubblico nell’ambito delle garanzie previste dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le lettere da l) a o) integrano o modificano l’articolo 3 d.lgs. n. 231/07, dedicato all’individuazione dei soggetti obbligati.

Per finalità di integrazione e correzione, il comma 1 dello schema in esame contiene alcune precisazioni riguardo alla previsione che ricomprende tra gli intermediari bancari e finanziari destinatari degli obblighi anche le succursali di tali operatori con sede legale e amministrazioni in altro Stato e gli intermediari stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica. Il testo vigente, infatti, non richiama espressamente le succursali insediate degli intermediari assicurativi i quali rientrano comunque nella categoria degli intermediari bancari e finanziari. La modifica mira, pertanto, a ricomprendere nell’ambito di applicazione della

---

<sup>1</sup> Art. 1, punto 26, direttiva 2018/843, che modifica l’art. 43, direttiva 2015/849



normativa anche le succursali insediate degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo). (comma 1, lettera l) numeri 2 e 3).

Alcune delle modifiche proposte rispondono a esigenze correttive del testo in vigore. In particolare, lo schema di decreto in esame, a fronte della correzione consistente nella soppressione dell'articolo 3, comma 2, lettera r) (comma 1 lettera l) numero 1, prevede l'introduzione (comma 1 lettera m), di un nuovo comma 2-bis all'articolo 3 del vigente decreto legislativo 231 del 2007. La nuova disposizione chiarisce, con riferimento agli intermediari che svolgono operazioni di cartolarizzazione dei crediti, (i cd. *servicer*), l'esatto perimetro di applicazione degli obblighi per i predetti soggetti, anche al fine di consentire alla competente autorità di vigilanza, l'emanazione di disposizioni attuative di maggiore dettaglio in ordine alle modalità di adempimento degli obblighi posti dal decreto. Agli intermediari bancari e finanziari, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla predetta legge 130/1999, è, infatti, affidato il compito di monitorare tutti i soggetti a vario titolo coinvolti in operazioni di cartolarizzazione (debitori ceduti, sottoscrittori delle obbligazioni emesse) al fine di evitare il rischio che le cartolarizzazioni possano dare adito a fenomeni di riciclaggio. Nell'esperienza concreta è, tuttavia, emerso che gli operatori danno una lettura molto restrittiva degli obblighi loro applicabili. Più in dettaglio, nel presupposto che solo la società veicolo (SPV) sia loro cliente, molti *servicer* circoscrivono gli adempimenti antiriciclaggio ai soli rapporti e alle operazioni inerenti le predette società. Coerentemente con questa impostazione, i *servicer* non adempiono agli obblighi antiriciclaggio per le movimentazioni finanziarie che, pur gestite dal *servicer*, transitano sui conti intestati agli SPV (pagamenti da parte dei debitori ceduti, flussi da e verso gli investitori delle obbligazioni emesse dal veicolo). La modifica proposta consente di superare tale orientamento, non in linea con la *ratio* sottesa alla vigente normativa.

Ulteriori modifiche sono state introdotte per meglio puntualizzare le categorie di soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio; sono, infatti, dettagliate (articolo 1, comma 1 lettera n) numeri 1 e 2) e r)) le categorie delle persone che commerciano in cose antiche e opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta nonché da soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività sia effettuata all'interno di porti franchi. In recepimento delle disposizioni introdotte dalla V direttiva antiriciclaggio<sup>2</sup>, ai fini dell'applicabilità degli

<sup>2</sup> Art. 1, punto 1, lettera c), direttiva 2018/843 che introduce le lettere i) e j) all'art. 2, par. 1 punto 3, direttiva 2015/849



obblighi, è inserito il riferimento al valore delle operazioni effettuate dai predetti soggetti. Un'ulteriore integrazione (**comma 1 lettera n) numero 3**, anch'essa inserita in recepimento della V direttiva<sup>3</sup> è, infine, riferita per la categoria degli agenti in affari di mediazione immobiliare esplicitando, anche con riferimento a tali operatori, il valore di riferimento, pari o superiore a 10.000 euro, nell'ipotesi di attività svolta nell'ambito della locazione di immobili.

Il comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame amplia, inoltre, la platea dei soggetti destinatari degli obblighi attraverso l'inserimento, all'interno della categoria degli operatori non finanziari, dei prestatori di servizi relativi al portafoglio digitale (**articolo 1 comma 1 lettera n) numero 5**).

In accoglimento delle osservazioni mosse dalla Commissione europea (Procedura infrazione 2019/2042 – Direttiva UE 2015/849), all'articolo 3 del vigente decreto 231/2007 è inserito un ulteriore comma diretto a garantire, da parte dei soggetti obbligati, il rispetto delle disposizioni nazionali di altro stato membro ove siano insediate proprie succursali. (**comma 1 lettera o)**)

- il **comma 2** interviene sul Capo II del Titolo I, d.lgs. n. 231/07 che detta disposizioni in materia di compiti, attribuzioni e azioni delle autorità, delle amministrazioni e degli organismi interessati e dei soggetti coinvolti nell'attività di vigilanza, controllo e sorveglianza degli adempimenti previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le modifiche proposte dalla lettera a) del comma in esame contengono modifiche formali dirette a sanare carenze oggetto della procedura infrazione 2019/2042. Le ulteriori modifiche apportate dal comma puntualizzano le attribuzioni delle autorità e consentono di attuare alcune disposizioni contenute dalla direttiva 843/2018<sup>4</sup>.

In particolare, il comma 2 della bozza (**articolo 1, comma 2 lettera b)**) esplicita i dati oggetto di trasmissione, da parte dell'Unità di informazione finanziaria, al Comitato di sicurezza finanziaria, in occasione dell'elaborazione annuale della Relazione al Parlamento<sup>5</sup>. La disposizione è diretta a recepire la previsione contenuta nella Direttiva (UE) 843/2018<sup>6</sup> che, al fine di garantire un'efficace valutazione dei sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo predisposti dai singoli Stati membri, dettagliatamente individua

<sup>3</sup> Art. 1, punto 1, lettera c), direttiva 2018/843 che sostituisce la lettera d) dell'art. 2, par.1, punto 3), direttiva 2015/849

<sup>4</sup> Direttiva (UE) 843/2018 articoli 1, punto 1, n. 27.

<sup>5</sup> I dati sono comunicati dalle autorità e dagli organismi interessati al Comitato di sicurezza finanziaria ai fini dell'elaborazione della relazione annuale, contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento. La Relazione annuale è presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze al Parlamento il 30 giugno di ogni anno con riferimento alle attività svolte nell'anno precedente. La relazione contiene le statistiche, fornite anche in previsione della triennale analisi nazionale del rischio elaborata dal CSF, che ogni anno sono trasmesse alla Commissione europea.

<sup>6</sup> Art. 1, punto 1, n. 27 che modifica l'art. 14, direttiva 849/2015



i dati e le informazioni che devono essere inclusi nelle statistiche utili per l'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio da parte dei singoli stati.

Ulteriori puntualizzazioni sono riferite agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 del vigente decreto legislativo 231 del 2007. Le modifiche sono volte a:

- estendere – in analogia a quanto previsto dal TUB e dal TUF - i poteri ispettivi e di controllo delle autorità di vigilanza ai soggetti cui sia esternalizzato l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio (*outsourcer*) (articolo 1, comma 2 lettera c) numero 1);
- coordinare alcuni riferimenti normativi, al fine di assicurare una maggiore coerenza e precisione delle norme (articolo 1, comma 2, lettera c) numero 2 e lettera f) e assicurare l'espressa copertura normativa della competenza sanzionatoria nei riguardi dei cosiddetti "trasporto valori", assoggettati, alle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 231/07 alla vigilanza della Banca d'Italia.
- integrare, anche in accoglimento delle osservazioni sollevate dalla Commissione europea nella *list of issues* allegata alla nota di messa in mora per incompleto recepimento della IV direttiva antiriciclaggio (procedura di infrazione 2019/2042), le disposizioni attinenti i poteri di vigilanza di settore, con riferimento ai gruppi bancari. Le disposizioni proposte disciplinano, in caso di gruppi bancari/finanziari, le attività di vigilanza con la previsione di una cooperazione tra le autorità di vigilanza della capogruppo e l'autorità di vigilanza delle succursali o delle società controllate dal gruppo (articolo 1, comma 2 lettera c ), numeri 1 e 2);
- consentire (articolo 1, comma 2 lettera g) numero 1) al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza di acquisire - in coerenza con quanto previsto per l'UIF all'articolo 6, comma 5, lettera a) del vigente decreto legislativo 231/2007 - dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi. La previsione mira a rafforzare i presidi volti alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio dei proventi criminosi e del finanziamento al terrorismo, consentendo al Nucleo speciale di polizia valutaria di acquisire, in presenza di elementi informativi sintomatici dei predetti fenomeni illeciti, anche in assenza di una specifica segnalazione per operazioni sospette, dati e informazioni rilevanti per orientare le proprie attività investigative, assicurando in tal modo maggiore incisività e tempestività agli interventi svolti dal predetto reparto della Guardia di finanza nello specifico settore. La disposizione si completa con la previsione in base alla quale il Nucleo speciale di polizia valutaria può acquisire i dati e le informazioni in parola anche nel corso delle ispezioni e dei controlli eseguiti – sulla base delle potestà già riconosciute a legislazione vigente e ai sensi del



medesimo articolo 9, commi 1 e 2- nei confronti dei soggetti indicati dalla disposizione e nell'osservanza delle procedure ivi disciplinate.

- chiarire ruoli ed attribuzioni del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia in materia di approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base delle informazioni rinvenienti dalla cooperazione internazionale (articolo 1, comma 2 lettera g) numero 2 e lettera i));
  - consentire in recepimento di quanto espressamente previsto dalla Direttiva (UE) 843/2018, l'accesso, da parte della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia all'anagrafe immobiliare, analogamente a quanto già previsto per la UIF. La predetta direttiva prescrive che gli Stati forniscano *"alle FIU e alle autorità competenti l'accesso alle informazioni che consentono l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga beni immobili, anche attraverso registri o sistemi elettronici di reperimento dei dati, se disponibili"*<sup>7</sup>; (articolo 1, comma 2, lettere h) e l));
  - recepire le disposizioni della V direttiva antiriciclaggio tese ad introdurre per gli organismi di autoregolamentazione, l'obbligo di pubblicare una relazione annuale quale compendio delle attività annuali svolte<sup>8</sup> con riferimento, in particolare, al numero dei decreti sanzionatori e delle misure disciplinari adottate, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi da parte degli iscritti nei confronti dei medesimi, nonché il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione (articolo 1, comma 2 lettera n));
- il comma 3 modifica e integra il Capo III del Titolo I del decreto legislativo 231 del 2007 recante disposizioni in materia cooperazione nazionale ed internazionale.

In particolare, nell'ambito della collaborazione e dello scambio di informazioni tra le autorità nazionali, disciplinata dall'articolo 12, sono inseriti (articolo 1, comma 3, lettera a) numero 2 e 3) un nuovo comma diretto a consentire che, per le finalità di cui al d.lgs. n.231/2007, il Ministero dell'economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la Direzione investigativa antimafia e la Guardia di finanza collaborino tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio nonché un inciso al comma 4 dell'articolo 12, teso a salvaguardare la segretezza delle indagini di polizia nel momento antecedente all'assunzione della direzione delle indagini

<sup>7</sup> Art. 32-ter della direttiva (UE)2015/849, introdotto dalla direttiva (UE)2018/843.

<sup>8</sup> Articolo 1, punto 22, della Direttiva (UE) 843/2018 che modifica l'articolo 34, paragrafo 3 della Direttiva (UE) 849/2015.



da parte dell'autorità giudiziaria, cui comunque l'informativa di reato sia già stata trasmessa. Il principio della limitatezza della deroga al segreto d'ufficio viene ribadito attraverso la riscrittura del comma 8 dell'articolo 12, necessaria per garantire la coerenza della disposizione, a seguito dell'introduzione del comma 1-bis (articolo 1, comma 3, lettera a) numero 5).

Il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, in recepimento delle modifiche apportate dalla Direttiva (UE) 843/2018 alla Direttiva (UE) 849/2015<sup>9</sup> sostituisce il vigente articolo 13, che disciplina la cooperazione internazionale (articolo 1, comma 3 lettera b)), e introduce (articolo 1, comma 3 lettera c)) due nuovi articoli dedicati, rispettivamente, alla cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l'Italia e altre FIU (nuovo articolo 13 bis) e alla cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri (nuovo articolo 13 ter). Le disposizioni sono dirette a garantire, nell'ambito della collaborazione nazionale e internazionale, un approccio efficiente e coordinato nonché, nel rispetto delle attribuzioni e dei poteri delle singole autorità, un'adeguata cooperazione tra le medesime. In particolare, l'articolo 13 bis è stato predisposto tenuto conto delle previsioni del legislatore comunitario tesa a consentire all'Unità di informazione finanziaria, nell'ambito della cooperazione internazionale, e anche per effetto dei protocolli introdotti dall'articolo 13, di esercitare tutti i poteri di cui può disporre in ambito nazionale.

- il comma 4 propone due integrazioni all'articolo 16 del d.lgs. n. 231 del 2007 che dispone in ordine alle procedure di mitigazione del rischio. Le modifiche (articolo 1, comma 4 lettere a) e b)) sono dirette a trasporre le norme della Direttiva (UE) 849/2015 che impongono agli Stati di prevedere l'obbligo per i gruppi di dotarsi di procedure di gruppo. L'integrazione proposta sana in tal modo le lacune normative e le criticità operative esistenti, anche in accoglimento delle osservazioni mosse dalla Commissione europea nella più volte menzionata *list of issues* (procedura 2042/2019).
- L'articolo 2 apporta modifiche al Titolo II (Obblighi) del d.lgs. n. 231/2007 e, in particolare:
  - il comma 1 interviene sul Capo I, integrando le disposizioni relative all'adeguata verifica della clientela.

Le integrazioni proposte precisano (articolo 2, comma 1, lettera a)) la tempistica di adempimento dell'obbligo di adeguata verifica nei confronti della clientela già acquisita. Le modifiche intervengono a precisare che l'adeguata verifica deve essere effettuata, nei confronti dei clienti già acquisiti, non solo ogniqualvolta muti il livello di rischio attribuito al

---

<sup>9</sup> Da articolo 52 a articolo 57bis, direttiva 2015/849.





cliente, ma anche in occasione degli obblighi posti da norme sopravvenute al momento in cui il cliente è acquisito. Il riferimento è, per tale ultima nuova disposizione, ai rapporti instaurati dai soggetti obbligati *prima* delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 90/2017 al d.lgs. n. 231/2007, in un contesto ordinamentale in cui, nelle ipotesi di adempimento semplificato di adeguata verifica del cliente, dettagliatamente individuate dalla disposizione all'epoca vigente, i soggetti obbligati erano, di fatto, esonerati dall'adeguata verifica della clientela. In occasione del recepimento della direttiva (UE) 849/2015, il d.lgs. n. 90/2017 ha anticipato soluzioni assunte a livello europeo con la direttiva (UE) 843/2018 apportando, al d.lgs. n. 231/07 modificazioni dirette a riconoscere l'utilizzabilità dell'identità digitale come valido strumento di identificazione del cliente. La normativa vigente<sup>10</sup> equipara le identità digitali o i certificati per la generazione di firma digitale, "rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del Regolamento UE n. 910/2014"<sup>11</sup>, all'identità digitale attribuita nell'ambito del sistema "SPID". Le integrazioni proposte dal testo in esame (articolo 2 comma 1 lettera b) numero 1), pertanto, precisano indicazioni già in vigore prescrivendo, in attuazione delle indicazioni contenute dalla V direttiva, che le identità conformi alle regole e-IDAS, rilasciate in altro Paese UE, possano essere accettate, a fini identificativi, solo se caratterizzate da un livello massimo di sicurezza. Le norme proposte, inoltre, ammettono la possibilità, per i soggetti obbligati, di utilizzare anche identità digitali non rientranti nel circuito e-IDAS, purché sicure e regolamentate dalle autorità ovvero autorizzate o riconosciute dall'autorità nazionale preposta alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e all'attuazione dell'agenda digitale nazionale. La suddetta proposta di modifica è riferita al vigente articolo 19, comma 1, lettera a) n. 2 del d.lgs. 231/2007.

L'articolo 2 comma 1 lettera b) numero 2 introduce modifiche strettamente editoriali, volte a garantire l'adozione di un glossario omogeneo ed uniforme a quello della V direttiva antiriciclaggio che precisa l'equipollenza tra fiduciari di trust e soggetti titolari di poteri, diritti e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini.

L'articolo 2, comma 1, lettera c) dello schema in esame, introduce una precisazione richiesta dall'autorità di vigilanza del settore assicurativo e diretta ad eliminare, all'interno del vigente

<sup>10</sup> Articolo 19, comma 1, lettera a), punto 2 del vigente decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231.

<sup>11</sup> Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (abbreviato in eIDAS, acronimo di *electronic IDentification, Authentication and trust Services*, ufficialmente regolamento (UE) n. 910/2014)



articolo 19, comma 3, il riferimento alle "assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti" (trasposizione diretta dalle norme europee) in quanto estremamente generica. Tale riferimento non trova, infatti, riscontro nelle norme del Codice delle assicurazioni private, della regolamentazione secondaria né nel medesimo d.lgs.n. 231/07.

L'articolo 2, al comma 1, lettera d) numeri 1 e 2, introduce un micro correttivo consistente nell'inversione dei commi 4 e 5 del vigente articolo 20, d.lgs. n. 231/07. L'inversione è funzionale a rendere più intellegibile la norma, chiarendo che il criterio che consente di individuare il titolare effettivo nei soggetti titolari di funzioni di direzione o amministrazione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica ha natura residuale rispetto ai criteri recati dai commi precedenti. L'inversione dell'ordine dei commi, unitamente a talune marginali integrazioni letterali consente di leggere la norma nel senso che il titolare effettivo possa essere individuato nella figura di soggetti titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi ovvero i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica, non cumulativamente ma in relazione alle specifiche organizzative di ciascun ente e conformemente all'organizzazione societaria e alle disposizione statutarie.

La suddetta nuova formulazione, in accoglimento di alcune osservazioni pervenute in sede di consultazione pubblica del testo in esame e già rappresentate dal settore privato (per le quali sono state, comunque, fornite indicazioni nel corso di interlocuzioni dirette) consente l'individuazione del titolare effettivo anche dei soggetti diversi dalle persone fisiche ma privi di personalità giuridica, quali le associazioni non riconosciute, le fondazioni bancarie, i comitati, i condomini, le parrocchie, ecc.. La modifica proposta è completata da un'ulteriore integrazione, prevista dall'articolo 2 comma 1 lettera e) , in recepimento della V direttiva<sup>12</sup> e volta a disincentivare la possibile tendenza dei soggetti obbligati, a identificare automaticamente negli amministratori il titolare effettivo dei loro clienti. La disposizione è diretta ad assicurare che il predetto criterio "residuo" sia utilizzato solo qualora gli altri criteri indicati non permettano l'individuazione del titolare effettivo prescrivendo non solo che il soggetto obbligato conservi traccia *delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo* ma anche che mantenga evidenza delle ragioni *"che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2 3 e 4 del presente articolo"*.

L'articolo 2 in esame, al comma 1 lettere da f) a i), interviene con proposte emendative agli articoli 21 e 22 del decreto 231/2007 rese necessarie dall'esigenza di recepire le indicazioni

<sup>12</sup> Art 1, punto 8), lettera b), direttiva 2018/843 che modifica Art.13, par.1, lett. b), direttiva 2015/849



europee di modifica della IV direttiva antiriciclaggio<sup>13</sup>. La direttiva (UE) 843/2018, in particolare, interviene sul regime di accessibilità alle informazioni contenute nel registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private<sup>14</sup>, prescrivendo che il pubblico possa accedere alle predette informazioni e individuando le informazioni accessibili. Ulteriori prescrizioni emendative della IV direttiva sono dirette, inoltre, a prevedere un accesso più ampio anche per le informazioni relative alla titolarità effettiva di trust e soggetti giuridici affini.

La proposta di modifica è diretta a:

- escludere la previsione dell'accesso riservato per la sezione del Registro delle imprese contenente le informazioni relative alla titolarità effettiva e, di conseguenza, prevedere l'accessibilità pubblica alle informazioni ivi contenute;
- consentire l'accesso alle informazioni sul titolare effettivo di trust e soggetti giuridici affini, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato;
- puntualizzare, al fine del corretto recepimento delle indicazioni contenute dalla Direttiva (UE) 843/2018, le norme del decreto ministeriale attuativo delle disposizioni in tema di registro della titolarità effettiva. Il predetto decreto dovrà disciplinare anche le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel Registro e le informazioni, sempre relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela. Sempre in recepimento della Direttiva 2018/843, che richiede l'interconnessione tra i registri centrali degli stati membri, il decreto ministeriale individuerà le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2017/1132 del parlamento europeo e del Consiglio.
- prevedere l'obbligo di comunicazione delle informazioni attinenti la titolarità effettiva, a tutte le tipologie di trust nonché alle strutture analoghe ai trust, al fine di rafforzare la trasparenza di tali strutture e garantire l'integrità del sistema finanziario. La V direttiva mira, infatti, ad ostacolare l'utilizzo improprio di strutture societarie e ciò per "garantire

<sup>13</sup> Articoli 14, 30 e 31, direttiva 2015/849.

<sup>14</sup> Il vigente articolo 21 del d.lgs. 231/2007 prevede, in capo alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e alle persone giuridiche private diverse dalle imprese, l'obbligo comunicare, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva, al Registro delle imprese per la conservazione in sezioni ad accesso riservato. Il medesimo articolo 21 impone l'iscrizione, in apposita sezione speciale del Registro delle imprese, dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti. Parimenti, per le medesime finalità di conservazione dei dati relativi alla titolarità effettiva, (dati che il trustee ha l'obbligo di conferire attraverso le modalità declinate nel successivo articolo 22), le relative informazioni devono essere comunicate al Registro delle imprese per la conservazione nella sezione riservata.



*la maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie, delle società e degli altri soggetti giuridici, nonché dei trust e degli istituti giuridici aventi assetto o funzioni affini a quelli del trust”;*

Ulteriori modifiche proposte, integrano i vigenti articoli 23 (articolo 2, comma 1, lettera l)) e 24 (articolo 2, comma 1, lettere da m) a p)) d.lgs. n. 231/2007, dedicati, rispettivamente, alle misure semplificate e alle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. In particolare le modifiche proposte puntualizzano alcuni riferimenti al fine di rendere maggiormente conforme le disposizioni alle previsioni europee. Con riferimento all'articolo 23 del d.lgs. 231/2007 sono, inoltre, modificate le soglie per l'identificazione dei titolari di carte prepagate, così come da indicazione della Direttiva (UE) 843/2018<sup>15</sup> nonché la soglia di riferimento per l'identificazione del soggetto che effettua operazioni di pagamento a distanza. Riguardo all'articolo 24, la bozza di decreto in esame aggiunge un nuovo fattore di rischio, del quale i soggetti obbligati sono tenuti a tener conto nella valutazione del rischio ai fini dell'applicazione di misure rafforzate. Il nuovo fattore di rischio rientra nella categoria dei fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione ed è individuato, così come da indicazione europea<sup>16</sup>, nelle operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, artefatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.

Sempre il vigente articolo 24 è oggetto di altre due proposte di integrazione. La prima è conseguenza diretta delle modifiche proposte relativamente al vigente articolo 19, comma 1, lettera a), n. 2 ed è diretta a prevedere che i soggetti obbligati, nell'adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, tengano conto dello specifico fattore di rischio rappresentato da rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di riconoscimento elettroniche sicure, regolamentate, riconosciute, autorizzate o riconosciute dalle autorità nazionali così come previsto dal citato articolo 19, comma 1, lettera a), n. 2. Con riferimento alle ipotesi, indicate dall'articolo 24 comma 5 del decreto legislativo 231/2007, in cui i soggetti obbligati devono, in ogni caso, applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, la bozza di decreto in esame puntualizza (articolo 2 comma 1 lettera o) numero 3) l'ipotesi in cui il rapporto continuativo, la prestazione professionale o l'operazione siano resi o eseguiti con clienti e

<sup>15</sup> Articolo 12, direttiva 2015/849

<sup>16</sup> Art. 1, punto 44, lettera b), direttiva 2018/843 che modifica l'Allegato III, punto 2, lettera f), direttiva 2015/849



relativi titolari effettivi che sono persone politicamente esposte. In tale circostanza è fatta salva l'ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni. In tal caso, per i soggetti obbligati è ammessa l'adozione di misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2 del d.lgs. 231/2007 che, tra gli indici di basso rischio relativi a tipologie di clienti, include le pubbliche amministrazioni. Un'altra integrazione al predetto articolo 24 è attuata con l'inserimento (articolo 2 comma 1 lettera p) di un nuovo comma diretto a sanare il rilievo<sup>17</sup> da parte della Commissione nella *list of issues* allegata alla nota di messa in mora per incompleto recepimento della IV direttiva antiriciclaggio (procedura di infrazione 2019/2042).

Le modifiche proposte dallo schema in esame, attinenti l'obbligo di adeguata verifica della clientela, sono riferite anche all'articolo 25 del d.lgs. 231/2007, recante disposizioni in materia di esecuzione di misure rafforzate di adeguata verifica (articolo 2, comma 1, lettere q) e r)). Con riferimento all'esecuzione delle predette misure, sono suggerite due precisazioni dirette a recepire l'integrazione apportata dalla Direttiva (UE) 843/2018 che, in linea con le più recenti indicazioni del GAFI, ha modificato l'articolo 19 paragrafo 1 della IV Direttiva. Tale integrazione è diretta a limitare l'ambito applicativo della specifica disciplina rafforzata, prevista per i rapporti di corrispondenza, a quei soli rapporti che comportano l'esecuzione di pagamenti. Pertanto la modifica proposta nello schema in esame, fa riferimento ai predetti specifici rapporti di corrispondenza quando caratterizzati dall'esecuzione di pagamenti, nonché prescrive che le prescritte misure di adeguata verifica siano adottate al momento dell'avvio del rapporto.

Riguardo alle ulteriori modifiche, suggerite per il predetto articolo 25 del d.lgs. n. 231/2007, occorre evidenziare che la Direttiva (UE) 849/2015 ha incluso i rapporti con clientela residente in paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio (ai sensi dell'articolo 9 della stessa Direttiva) fra le fattispecie da sottoporre ad adeguata verifica rafforzata ma, tuttavia, non ha indicato le specifiche misure che i soggetti obbligati sono tenuti ad adottare in tali specifiche ipotesi. Nel definire la nuova disciplina si è tenuto conto del fatto che l'articolo 18 *bis* della V direttiva individui unitariamente le misure di adeguata verifica rafforzata da applicare ai clienti e le misure di vigilanza applicabili dalle autorità in relazione agli intermediari che operano in paesi terzi ad alto rischio.

In particolare, le modifiche proposte (articolo 2, comma 1, lettera r):

---

<sup>17</sup> Procedura di infrazione 2019/2042, con riferimento all'articolo Art. 18, par. 1, comma 2, direttiva 2015/849



- individuano (nuovo comma 4 *bis* dell'articolo 25 del d.lgs. 231/2007) le misure di adeguata verifica rafforzata da attuare in relazione alla clientela che opera con paesi ad alto rischio (attuando il comma 1 dell'art. 18 bis della V direttiva);
- prevedono (nuovo comma 4 *ter* dell'articolo 25 del d.lgs. 231/2007) che le autorità di vigilanza possano indicare misure ulteriori di adeguata verifica rafforzata e prevedere, sempre in via normativa, obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi paesi (attuando il comma 2 dell'articolo 18 bis della V direttiva);
- introducono (nuovo comma 4 *quater* dell'articolo 25 d.lgs. 231/2007) una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai paesi terzi ad alto rischio, quali, ad esempio, il diniego all'autorizzazione all'attività per intermediari esteri o all'apertura di succursali in paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani, attuando il paragrafo 3 dell'articolo 18 *bis*.

Ulteriori modifiche al titolo II capo I del decreto legislativo 231 del 2007 intervengono sulle disposizioni relative all'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi. Riguardo alle suddette modifiche relative alla sezione, occorre evidenziare che il vigente articolo 26 d.lgs. n. 231/07, include gli agenti in attività finanziaria italiani tra i soggetti che possono svolgere tutte le fasi dell'adeguata verifica per il solo caso in cui essi effettuino operazioni occasionali di pagamento di importo inferiore a 15.000 euro (ad es. la rimessa di denaro) o di distribuzione di moneta elettronica. Per altre tipologie di operazioni o rapporti, i medesimi soggetti possono solamente identificare il cliente, restando in capo all'intermediario mandante la conclusione dell'adeguata verifica, sia con riferimento all'instaurazione di rapporti continuativi che all'esecuzione di operazioni occasionali. Tale disciplina appare poco giustificabile in quanto: 1) amplia la libertà dell'agente in relazione ad operazioni ad alto rischio di riciclaggio quali le rimesse di denaro; 2) crea una disparità di trattamento con gli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di intermediari comunitari che, invece, possono eseguire esclusivamente la fase di identificazione, restando in capo all'intermediario mandante la conclusione dell'adeguata verifica, sia con riferimento all'instaurazione di rapporti continuativi che all'esecuzione di operazioni occasionali. La modifica proposta, pertanto, è diretta a limitare la possibilità di avvalersi di agenti in attività finanziaria ai soli fini dell'identificazione della clientela, a prescindere dal tipo di servizio prestato (articolo 2, comma 1, lettera s)).



Sempre con riferimento alla sezione dedicata all'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi, con riferimento all'articolo 27 d.lgs. n. 231/07 è proposta una precisazione diretta a assicurare un pieno allineamento, anche formale, dell'articolo in questione alle previsioni della Direttiva. La V direttiva ha, infatti, chiarito che tra i dati che i terzi mettono a disposizione del soggetto obbligato, rientrano anche quelli acquisiti con identità digitali o altri strumenti di identificazione previsti dal Regolamento EI-DAs (articolo 2, comma 1, lettera t)).

Le ultime modifiche apportate alla Sezione III del Capo I titolo II attengono all'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi (articolo 2, comma 1, lettere u) e v) t) e u) del vigente decreto 231/2007 e sono funzionali la prima a dare seguito ad una delle osservazioni della più volte menzionata *list of issues* della Commissione europea, la seconda ad una cauta apertura del sistema antiriciclaggio italiano all'esternalizzazione di specifici adempimenti di adeguata verifica a terzi. Occorre rilevare che il testo del d.lgs. n.231/ 2007 in vigore, non consente agli intermediari di esternalizzare fasi dell'adeguata verifica a soggetti che non siano intermediari bancari e finanziari se non al ricorrere di condizioni stringenti (l'esternalizzazione è possibile solo se il terzo è talmente integrato nella struttura dell'intermediario da poterne essere considerato parte integrante). Tale previsione, pur rispondendo all'esigenza di assicurare il presidio forte di un processo (l'adeguata verifica) centrale nell'impianto antiriciclaggio, si sta dimostrando restrittiva rispetto a molti Paesi europei che consentono la piena esternalizzazione degli obblighi di adeguata verifica a imprese specializzate, specie a quelle che offrono soluzioni tecnologicamente innovative (imprese cd. *Regtech*). In effetti, il tema dell'utilizzo di soluzioni innovative a fini di adeguata verifica e dei presidi da adottare in caso di esternalizzazione è stato affrontato dalle autorità di vigilanza europee in un'"Opinion" (pubblicata il 23 gennaio u.s.) il cui contenuto sarà a breve trasfuso nelle *Guideline* europee in materia di *risk factors*. In tale quadro la modifica proposta aggiunge, all'articolo 30 un nuovo comma (il comma 2) al fine di consentire agli intermediari, nel rispetto delle cautele che verranno individuate dalle autorità di vigilanza di settore, di esternalizzare a terzi le fasi dell'identificazione e della verifica dell'identità (non il monitoraggio dell'operatività), in modo tale da ridurre il *gap* competitivo che si sta aprendo fra gli intermediari italiani e quelli europei.

– il comma 2 dell'articolo 2 dello schema in esame, prevede modifiche al Titolo II Capo II del decreto legislativo 231 del 2007, relativo agli obblighi di conservazione. La modifica attiene all'articolo 31 ed è diretta a chiarire che l'obbligo di conservazione si applica anche ai dati identificativi, acquisiti tramite identità digitali o altri strumenti di identificazione previsti



dal Regolamento EI-DAs nonché al fine di stabilire che la conservazione dei dati acquisiti deve consentire di verificare, tra l'altro, anche la consultazione, con le modalità stabilite dal DM attuativo, del registro relativo alla titolarità effettiva.

In ordine alla previsione di cui all'articolo 33 del d.lgs. 231 in materia di obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF (articolo 2, comma 2, lettera c)) è apportata una precisazione riguardo all'individuazione dei soggetti tenuti a trasmettere i suddetti dati. La modifica è diretta a escludere l'invio dei dati da parte dei consulenti finanziari<sup>18</sup> e delle società di consulenza finanziaria<sup>19</sup> in quanto categorie di soggetti i cui dati non appaiono significativi ai fini indicati dal predetto articolo 33 e che quindi possono essere esonerati dall'obbligo dell'invio, analogamente a quanto previsto per altre categorie (es. agenti di cambio, intermediari assicurativi, ecc.).

– il comma 3 dell'articolo 2 dello schema in esame prevede modifiche al Titolo II Capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 relativo agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette. La modifica proposta nella lettera a) risponde all'esigenza di accogliere le osservazioni della Commissione europea recate dalla *list of issues* della procedura 2019/2042. La lettera b) integra il contenuto del vigente articolo 39 che dispone il divieto di dare comunicazione, al cliente ovvero a terzi, dell'avvenuta segnalazione consentendo, tuttavia, la comunicazione di informazioni tra gli intermediari finanziari e bancari (nel rispetto di idonee procedure). La modifica è diretta a puntualizzare che gli intermediari tra i quali può avvenire la comunicazione, devono appartenere allo stesso gruppo.

– il comma 4 dell'articolo 2 dello schema in esame prevede modifiche all'articolo 47 d.lgs. n. 231 del 2007. Il predetto articolo prevede l'obbligo, per i soggetti indicati dalla legge, di trasmettere alla UIF, secondo modalità e tempi dettati in apposite istruzioni attuative, al di fuori degli obblighi di segnalazione, comunicazioni oggettive aventi ad oggetto operazioni considerate a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sulla base di criteri oggettivi. La modifica è diretta a prevedere che le informazioni delle comunicazioni oggettive, siano utilizzate efficacemente anche ai fini dell'approfondimento investigativo delle operazioni sospette.

L'articolo 3 dello schema di decreto in esame apporta al vigente articolo 50 del decreto legislativo 231/2007 le modifiche necessarie a stabilire, congiuntamente al vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, anche il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi.

<sup>18</sup> Consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF

<sup>19</sup> Società di consulenza finanziaria di cui all'art. 18-ter TUF





L' articolo 4 apporta modifiche al Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che dispone riguardo alle sanzioni, e alle relative procedure di irrogazione, per le violazioni degli obblighi posti dal predetto decreto legislativo.

Le modifiche sono dirette a:

- con riferimento all'articolo 58, integrare la disposizione con finalità correttive, garantendo parità di trattamento sanzionatorio tra soggetti obbligati che siano dipendenti di intermediari finanziari e altri soggetti obbligati. Ci si riferisce, segnatamente, ai revisori responsabili di incarichi di revisione delle società di revisione legale, soggetti – ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del d.lgs. n. 231/07 – ad uno specifico obbligo di trasmissione della segnalazione al titolare della competente funzione. L'inosservanza di tale obbligo, per un mero refuso, non è contemplato nella relativa disposizione sanzionatoria. La modifica proposta è, quindi, diretta a rimuovere tale imprecisione;
- con riferimento all'articolo 62, che prevede disposizioni sanzionatorie specifiche per i soggetti obbligati vigilati dalle autorità di vigilanza, integrare la predetta disposizione con il riferimento anche alle violazioni concernenti l'organizzazione, adottate dalle autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), nei confronti degli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f) (cosiddetti trasporto valori).  
Il *range* editale contenuto nella disposizione, graduato nel rispetto del criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera h), paragrafo 4, punto n. 4.5), tiene conto della circostanza che la sanzione riguarda operatori economici diversi dagli istituti finanziari e comunque vigilati dalla Banca d'Italia, rispetto ai quali l'applicazione dei minimi e massimi edittali previsti per banche e intermediari dal comma 1 dello stesso articolo 62, si rivelerebbe esorbitante e non proporzionata rispetto alla loro effettiva capienza e complessità organizzativa.
- con riferimento all'articolo 65 del decreto 231 del 2007, che dispone in ordine al procedimento sanzionatorio, le modifiche sono di natura strettamente correttiva e sono tese ad esplicitare principi immanenti nel sistema quali l'incardinamento del potere di accertamento e contestazione delle violazioni in capo alle autorità che abbia riscontrato l'inosservanza nell'esercizio dei propri poteri. Sempre con riferimento al procedimento sanzionatorio disciplinato dal predetto articolo 65, ulteriori modifiche sono dirette ad aggiornare e puntualizzare alcuni riferimenti legislativi.
- con riferimento all'articolo 69 la modifica richiesta è diretta a correggere un refuso relativo al richiamo normativo interno al predetto articolo, al comma, 1 secondo periodo.



L'articolo 5 del testo in esame prevede alcune modifiche a disposizioni vigenti. Al decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 sono apportate le modifiche necessarie a prevedere l'obbligo di iscrizione, nel registro degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), anche dei prestatori di servizi di portafoglio digitale. I predetti soggetti, a seguito delle modifiche contenute nel predetto schema decreto e motivate nella parte relativa all'articolo 1, comma 1, dello schema in esame, sono inclusi tra i soggetti destinatari degli obblighi del decreto legislativo 231 del 2007. Sempre l'articolo 5 dello schema in esame, suggerisce una precisazione per l'articolo 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.92, in tema di procedimento sanzionatorio.

L'articolo 6 contiene la clausola d'invarianza finanziaria.

### TABELLA DI CONCORDANZA

Direttiva (UE) 2018/843	Schema di decreto legislativo	Norme già presenti nel quadro normativo vigente
Art. 1, p. 1, lett. a)		Art. 3, comma, 4, lettere a), b) d) e e) d.lgs. 231/2007
Art. 1, p. 1, lett. b)	Art. 1, c. 1, lettera n), n. 3	Art. 3, c.5, lett.e) d.lgs. 231/2007
Art. 1, p. 1, lett. c)	Art. 1, c. 1, lett. f), g), n), nn. 1, 2, 3, 4 e 5	Art. 3, comma 5, lettere b), c), i) d.lgs. n. 231/2007
Art. 1, p. 2, lett. a)		Art.270-bis e ss c.p.
Art. 1, p. 2, lett. b)	Art. 2, comma 1, lettera h), n. 3	
Art. 1, p. 2, lett. c)		d.lgs. 01/09/1993, n. 385 (TUB) articolo 1, comma 2 lettera h ter)
Art. 1, p. 2, lett. d)	Art. 1, c. 1, lett. g) e h)	Art. 1, c.2, lett. qq) d.lgs. n. 231/2007
Art. 1, p. 3, lett. a) <i>Relazione Commissione UE</i>		Disposizione attinente le funzioni della Commissione e, pertanto, non necessitante di recepimento.
Art. 1, p. 3, lett. b) <i>Relazione Commissione UE</i>		Disposizione attinente le funzioni della Commissione e, pertanto, non necessitante di recepimento.
Art. 1, p.4, lett. a) <i>relazione</i>		Art. 14, d.lgs. n. 231/07
Art. 1, p.4, lett. b)		Art. 14, c. 5 d.lgs. n. 231/07
Art. 1, p. 5, lett. a) <i>Commissione UE</i>		Disposizione attinente le funzioni della Commissione e, pertanto, non necessitante di recepimento.
Art. 1, p.5, lett. b) <i>Commissione UE</i>		Disposizione attinente le funzioni della Commissione e, pertanto, non necessitante di recepimento.
Art. 1, p.6		Art. 49, comma 12; art. 50 d.lgs. n. 231/2007
Art. 1, p. 7, lett. a)	Art.2, c.1,lett. i), n. 4	
Art. 1, p. 7, lett. b)	Art.2, c.1,lett. i), nn. 5 e 6	
Art. 1, p. 7, lett. c)	Art. 3, c. 1, lett. a), b), c)	



Art. 1, p. 8, lett. a)	Art. 2, c. 1, lett. b), n. 1	
Art. 1, p. 8, lett. b)	Art. 2, c. 1, lett. d), n. 3	
Art. 1, p. 9, lett. a)	Art. 2, c. 1, lett. g), n. 10	
Art. 1, p. 9, lett. b)	Art. 2, c.1, lett. a)	
Art. 1, p. 10, lett. a)		Art. 24 d.lgs. n. 231/2007
Art. 1, p. 10, lett. b)		Art. 24 d.lgs. n. 231/2007, comma 3
Art. 1, p. 11	Art. 2, c.1, lett. q)	
Art. 1, p. 12	Art. 2, c. 1, lett. p)	
Art. 1, p. 13		Art. 1, c.2, lett. dd) d.lgs. n. 231/2007
Art. 1, p. 14	Art. 2, c.1, lett. s)	
Art. 1, p.15, lett. a) p. i)		Art. 21 c. 1 e 22 c. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 231/2007
Art. 1, p.15, lett. a) p. ii)		Art. 21 c. 1 e 22 c. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 231/2007
Art. 1, p. 15, lett. b)	Art. 2, c.1, lett. g), n. 9	
Art. 1, p.15, lett. c)	Art. 2, c.1, lett. e)	
Art. 1, p. 15, lett. d)	Art. 2, c.1, lett. f)	
Art. 1, p. 15, lett. e)		Art. 21, c.1 e 2 d.lgs. n. 231/2007
Art. 1, p. 15, lett. f)	Art. 1, c. 3, lett. c)	
Art. 1, p. 15, lett. g)	Art. 2, c.1, lett. g), n. 9	
Art. 1, p. 16, lett. a)	Art. 1, c. 1, lett. e) e art. 2, comma 1 lettere h), nn. 3 e 5	
Art. 1, p. 16, lett. b)	Art. 2, c. 1, lett. m)	Art. 22, comma 3
Art. 1, p. 16, lett. c)	Art. 2, c. 1, lett. l) e dd)	Art. 21, comma 3 e art. 22, comma 5. D.lgs. n. 231/2007
Art. 1, p. 16, lett. d)		Art. 21, comma, 2, d.lgs. n. 231/07
Art. 1, p. 16, lett. e)	Art. 2, c. 1, lett.g), n. 4	
Art. 1, p. 16, lett. f)	Art. 2, c. 1, lett. g), n. 9	
Art. 1, p. 16, lett. g)	Art. 1, c. 3, lett. c)	
Art. 1, p. 16, lett. h)	Art.2, c.1, lett. g), n. 4	
Art. 1, p. 16, lett. i) abrogazione		
Art. 1, p. 16, lett. j)	Art. 2, c. 1, lett. g), n. 9	



Art. 1, p. 16, let. k)	Art. 2, c. 1, lett. h), n. 5	
Art. 1, p. 18		Art. 6 comma 5 lettera a) e Art. 40, comma 2, d.lgs. n. 231/2007
Art. 1, p. 19 <i>Meccanismi centralizzati</i>		<i>anagrafe dei conti e dei depositi</i> : art. 20, c. 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413  Art. 6, c. 6 d.lgs. n. 231/2007
Art. 1, p. 20	Art. 1, comma 2, lett. i) e m)	
Art. 1, p. 21		Art. 35 e Art. 40 comma 2, d.lgs. n. 231/2007
Art. 1, p. 22	Art. 1, c. 2, lett. o)	
Art. 1, p. 23		Art. 38 e art. 48 d.lgs. n. 231/2007
Art. 1, p. 24	Art. 2, c. 3, lett. b)	
Art. 1, p. 25, lett. a)	Art. 2, c. 2, lett. a) e b)	
Art. 1, p. 25, lett. b) <i>Periodo conservazione supplementare entro 5 anni dati accessibili meccanismo centralizzato</i>		DPR 29.09.1973 n. 605
Art. 1, p.26	Art. 1, c. 1, lett. i)	
Art. 1, p.27	Art. 1, c. 2, lett. b)	
Art. 1, p. 28	Art. 1, comma 4, lettera b)	
Art. 1, p.29	Art. 5, c. 1	
Art. 1, p. 30,		Articoli 7, 12, 34 e 62 d.lgs. n. 231/2007.
Art. 1, p. 31	Art. 1, c. 3, lett. a), n.2	
Art. 1, p. 32	Art. 1, c.3, lett. b)	
Art. 1, p. 33	Art. 1, c.3, lett. c)	
Art. 1, p.34		All'interno della UIF è costituita la Divisione Cooperazione internazionale che cura le attività di collaborazione internazionale con le FIU di altri paesi. In particolare, gestisce i sistemi di scambio informativo con le altre FIU, risponde alle richieste di collaborazione, curando la relativa istruttoria in raccordo con le Divisioni competenti e segue le attività di assistenza tecnica



		Internazionale dell'Unità.
Art. 1, p. 35	Art. 1, c.3, lett. c)	
Art. 1, p. 36	Art. 1, c.3, lett. c)	
Art. 1, p. 37	Art. 1, c.3, lett. c)	
Art. 1, p. 38		Art. 331 c.p.p. denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
Art. 1, p. 39 a)		Art.48 d.lgs. n. 231
Art. 1, p. 39 b)		Art. 48 d.lgs. n. 231
Art. 1, p. 40 <i>Commissione</i>		Disposizione attinente le funzioni della Commissione e, pertanto, non necessitante di recepimento.
Art. 1, p. 41 <i>Commissione</i>		Disposizione attinente le funzioni della Commissione e, pertanto, non necessitante di recepimento.
Art. 1, p. 42 <i>Termini recepimento</i>	Delega e 234 art. 31, 31 e 32	Legge 12 agosto 2016, n. 170 delegazione europea per il 2015) e legge 24 dicembre 2012, n. 234
Art. 1, p. 43 Allegato II	Art. 2, c.1, lett i), n. 1	
Art. 1, p. 44, lett. a)		Tale disposizione non è suscettibile di recepimento dall'ordinamento italiano. La possibilità, per cittadini di paesi terzi, di presentare domanda di residenza o di cittadinanza in cambio di trasferimenti in conto capitale, acquisti di immobili o titoli di stato o investimenti nel territorio nazionale, non è ammessa dall'ordinamento nazionale.
Art. 1, p. 44, lett. b)	Art.2, c. 1 lett. l), nn. 1 e 2	



## RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo apporta integrazioni e modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, nell'esercizio della delega conferita al Governo contenuta dall'articolo 15 della legge 12 agosto 2016 n. 170 (Legge di delegazione europea 2015) per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e modificativa delle direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (cd. IV direttiva antiriciclaggio).

Lo schema contiene altresì le disposizioni necessarie ad assicurare il recepimento della direttiva (UE) 843/2018 (cd. V direttiva antiriciclaggio), *medio tempore* adottata per introdurre talune specifiche e circoscritte modifiche e integrazioni alla Direttiva (UE) 849/2015, senza prevederne l'abrogazione.

L'atto normativo in esame contiene anche gli aggiustamenti, di carattere prevalentemente editoriale, introdotti in accoglimento delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nella nota di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE, (procedura di infrazione n. 2019/2042), con la quale è stato formalmente contestato il non completo recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. Lo schema di decreto legislativo in esame non prevede pertanto l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive (UE) 2015/849 e 849/2015. Esso reca norme di natura meramente ordinamentale e procedurale e le misure correttive ed integrative non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività già svolte a legislazione vigente che non impattano su compiti già istituzionalmente affidati ai soggetti pubblici interessati,

Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.


La validità della presente relazione tecnica, ai fini dell'andamento per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 10 del 28.2.1999, è garantita dal presente documento.

POSITIVO

PRELATIVO

10.4 LUG. 2019

Il Ministro del Tesoro dello Stato



## TAVOLA SINOTTICA

Articoli direttiva 849/2015 considerati non recepiti	Disposizioni di recepimento	Note
<p>Articolo 2, paragrafo 6</p> <p><i>"6. Ai fini del paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri prescrivono che il fatturato dell'attività finanziaria non superi il 5 % del fatturato complessivo del soggetto in questione."</i></p>	<p>decreto legislativo correttivo di prossima emanazione: articolo 1 comma 2 lettera a), n.2 (con integrazione dell'articolo 4, comma 3, lettera c) d.lgs. n. 231/2007)</p>	<p>Allo stato attuale l'Italia non prevede esenzioni per i soggetti obbligati, tuttavia tale possibilità è consentita dall'articolo 4 comma 3 del d.lgs. 231/2007 laddove è previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, possa stabilire l'esenzione dall'osservanza degli obblighi per taluni soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in presenza di tutti i requisiti richiamati dalla direttiva 849/2015, tra questi il d.lgs. correttivo prevede anche la soglia indicata dall'articolo 2, paragrafo 6.</p>
<p>Articolo 2, paragrafo 7</p> <p><i>"7. Nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo."</i></p>	<p>Articolo 14 commi 1, 2 e 4 in lettura coordinata con articolo 16 d.lgs. n. 231/2007.</p>	
<p>Articolo 2, paragrafo 9</p> <p><i>"9. Gli Stati membri prevedono attività di controllo basate sul rischio o adottano altre misure atte a evitare abusi dell'esenzione concessa mediante le decisioni di cui al presente articolo"</i>.</p>	<p>decreto legislativo correttivo di prossima emanazione: articolo 1 comma 2 lettera a), n. 1 (con integrazione dell'articolo 4, comma 3, d.lgs. n. 231/2007)</p>	
<p>Articolo 3, paragrafo 12</p> <p><i>"12) «alto dirigente»: un funzionario o dipendente sufficientemente informato dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'ente e in una posizione gerarchica che gli</i></p>	<p><i>"Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela"</i> della Banca d'Italia (da emanare).</p>	<p>Si conferma che la definizione di "alto dirigente" non è inclusa tra le definizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 231/2007. La Banca d'Italia provvederà ad inserire la definizione di "alto dirigente" nella versione finale delle "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela", che sono già</p>





<p>permetta di adottare decisioni tali da influenzare l'esposizione al rischio ma non necessariamente, in ogni caso, un membro del consiglio di amministrazione;"</p>		<p>state sottoposte a consultazione pubblica nel 2018 e saranno pubblicate nel corso del 2019.</p>
<p>Articolo 8, paragrafo 5</p> <p><i>"5. Gli Stati membri prescrivono che le politiche, i controlli e le procedure poste in essere dai soggetti obbligati siano autorizzate dall'alta dirigenza e che essi verifichino l'adeguatezza delle misure e si adoperino, ove necessario, per rafforzarle."</i></p>	<p>Articoli 15 e 16, d. lgs. n. 231/2007.</p> <p>Parte Seconda, Sezioni II e III delle <i>"Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"</i>, della Banca d'Italia del 26 marzo 2019.</p> <p>Capo Secondo, Sezione II, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.</p>	<p>Le Disposizioni della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 in materia di controlli interni richiedono agli organi di vertice degli intermediari di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) definire una <i>policy</i>, formalizzata in un documento <i>ad hoc</i>, che indichi le scelte che essi intendono compiere per adempiere in concreto agli obblighi antiriciclaggio;</li> <li>2) approvare il documento nel quale il responsabile antiriciclaggio è tenuto a definire responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio;</li> <li>3) assicurare che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli siano portate tempestivamente a loro conoscenza, promuovendo l'adozione di idonee misure correttive, delle quali essi valutano l'efficacia.</li> </ol> <p>Analoghe previsioni sono dettate, per le imprese di assicurazione, dal Capo Secondo, Sezione II (<i>"Ruolo degli Organi sociali e dell'Alta direzione"</i>) del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.</p>
<p>Articolo 10, paragrafo 1, secondo periodo</p> <p><i>"Gli Stati membri prescrivono in ogni caso che i titolari e i beneficiari dei conti o libretti di risparmio anonimi esistenti siano al più presto assoggettati alle misure di adeguata verifica della clientela, e in ogni caso prima dell'utilizzo dei conti o dei libretti di risparmio"</i></p>	<p>Articolo 49, comma 12 e articolo 50, d.lgs. n. 231/2017</p>	<p>A decorrere dal 4 luglio 2017 è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito al portatore che, ove esistenti alla predetta data, sono stati estinti entro il 31.12.2019. Tali previsioni saranno ulteriormente rafforzate nel decreto legislativo correttivo<sup>1</sup> di prossima emanazione laddove è stabilito il divieto di apertura e utilizzo, oltretutto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, anche di prodotti di moneta elettronica anonimi.</p>

<sup>1</sup> Decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 attuativo della direttiva (UE) 849/2015. Lo schema di decreto legislativo correttivo contiene anche le disposizioni attuative della Direttiva 843/2018



<p>Articolo 15, paragrafo 3</p> <p><i>"3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati esercitino sulle operazioni e sui rapporti d'affari un controllo sufficiente a consentire l'individuazione di operazioni anomale o sospette."</i></p>	<p>Articoli 18 e 23, commi 1, 2 e 3, del d. lgs. 231/2007.</p> <p>"Comunicazione" della Banca d'Italia del 9 febbraio 2018 e "Lettera al mercato" dell'IVASS del 28 marzo 2018.</p> <p>Parte Terza dello schema di "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela" della Banca d'Italia (da emanare).</p> <p>Capo Terzo, Sezione III, del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.</p>	<p>La disposizione in commento della Direttiva è volta ad assicurare che i soggetti obbligati, anche in situazioni di basso rischio, effettuino un controllo sufficiente sui rapporti con la clientela, tale da consentire l'individuazione di operazioni anomale o sospette.</p> <p>Si tratta di una previsione che individua un <i>floor</i> minimo al di sotto del quale le legislazioni nazionali non possono spingersi nell'alleggerire gli obblighi per i casi di clienti a basso rischio.</p> <p>Al riguardo, si sottolinea che la disciplina italiana dell'adeguata verifica semplificata risulta estremamente rigorosa.</p> <p>Il d. lgs. 231/2007 prevede infatti che, anche in caso di clienti ovvero prodotti a basso rischio, i soggetti obbligati svolgano tutte le fasi di cui consta il processo di adeguata verifica, sebbene con minore profondità, estensione e frequenza rispetto a quella ordinaria (cfr. art. 23, comma 1 del d. lgs. 231/2007 e i chiarimenti forniti in merito da Banca d'Italia e IVASS rispettivamente con la "Comunicazione" della Banca d'Italia del 9 febbraio 2018 e la "Lettera al mercato" dell'IVASS del 28 marzo 2018).</p> <p>In coerenza con tale quadro legislativo, lo schema di "Disposizioni in materia di adeguata verifica" della Banca d'Italia posto in consultazione prevede riduzioni molto limitate degli obblighi (ad es., è prevista la possibilità di differire, in un intervallo di tempo limitato, l'acquisizione di copia del documento identificativo del cliente o dell'esecutore).</p> <p>Analoghe previsioni sono dettate, per le imprese di assicurazione, dal Capo Terzo, Sezione III del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.</p> <p>Pertanto, l'ordinamento italiano è, nel suo complesso, in linea con la richiamata disposizione della Direttiva in quanto le misure di adeguata verifica semplificata previste sono indubbiamente tali da consentire ai soggetti obbligati di individuare operazioni anomale o sospette.</p>
---	--	---



<p><b>Articolo 18, paragrafo 1, comma 2</b></p> <p><i>"Non è necessario invocare automaticamente le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela riguardo a succursali o filiazioni controllate a maggioranza di soggetti obbligati aventi sede nell'Unione che siano situate in paesi terzi, qualora tali succursali o filiazioni si conformino pienamente alle politiche e alle procedure a livello di gruppo a norma dell'articolo 45. Gli Stati membri provvedono affinché tali casi siano trattati dai soggetti obbligati mediante un approccio basato sul rischio.</i></p>	<p>decreto legislativo correttivo di prossima emanazione: articolo 2, comma 1 lettera o) (con inserimento del comma 6-bis all'articolo 24, d.lgs. n. 231/2007)</p>	
<p><b>Articolo 28</b></p> <p><i>"Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine (per politiche e procedure a livello di gruppo) e l'autorità competente del paese ospitante (per succursali e filiazioni) possano considerare che un soggetto obbligato rispetti, mediante il programma di gruppo, le disposizioni adottate ai sensi degli articoli 26 e 27 laddove risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) il soggetto obbligato ricorre a informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo;</i></li> <li><i>b) detto gruppo applica misure di adeguata verifica della clientela, norme sulla conservazione dei documenti e programmi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi alla presente direttiva o a norme equivalenti;</i></li> <li><i>c) un'autorità competente dello Stato membro ospitante o del paese terzo vigila a livello di gruppo sull'effettiva applicazione dei requisiti di cui alla lettera b)."</i> </li></ul>	<p>Decreto legislativo correttivo di prossima emanazione: articolo 2 comma 1 lettera t) con inserimento del comma 5-bis all'articolo 27, d.lgs. n. 231/2007</p>	
<p><b>Articolo 30, paragrafo 2</b></p> <p><i>"2. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti e le FIU abbiano <u>prontamente</u> accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1" (informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti).</i></p>	<p>decreto legislativo correttivo di prossima emanazione: articolo 2 comma 1 lettera h), n. 5 con inserimento del comma 5-ter all'articolo 22 d.lgs. n. 231/2007.</p>	



<p><b>Articolo 31, paragrafo 3</b></p> <p><i>"3. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti e le FIU abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1" (informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust).</i></p>	<p>In schema di decreto legislativo correttivo di prossima emanazione: articolo 2 comma 1 lettera h), n. 5 con inserimento del comma 5-ter all'articolo 22, d.lgs. n. 231/2007.</p>	
<p><b>Articolo 31, paragrafo 8</b></p> <p><i>"8. Gli Stati membri provvedono affinché le misure previste dal presente articolo si applichino ad altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelle del trust.</i></p>	<p>decreto legislativo correttivo di prossima emanazione: articolo 2 comma 1 lettera h), n. 5 con inserimento del comma 5-bis all'articolo 22, d.lgs. 231/2007.</p>	<p>Si precisa che la V AMLD ha abrogato il paragrafo 8 dell'articolo 31 IV AMLD riportandone il contenuto nell'articolo 31 par. 1 che viene recepito con l'articolo 2 comma 1 lettera ee) del decreto legislativo correttivo di prossima emanazione con inserimento del comma 5-bis all'articolo 22 del d.lgs. 231/2007.</p>
<p><b>Articolo 40, paragrafo 2</b></p> <p><i>"2. Se, al 25 giugno 2015, procedimenti giudiziari relativi alla prevenzione, all'individuazione, all'indagine o al perseguimento di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono pendenti in uno Stato membro e un soggetto obbligato detiene informazioni o documenti relativi a detti procedimenti pendenti, il soggetto obbligato può conservare tali informazioni o tali documenti conformemente al diritto nazionale per un periodo di cinque anni a decorrere dal 25 giugno 2015. Fatto salvo il diritto penale nazionale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la conservazione di tali informazioni o documenti per un ulteriore periodo di cinque anni, qualora siano state stabilite la necessità e la proporzionalità di una tale ulteriore periodo di conservazione al fine di prevenire, individuare, investigare o perseguire casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo."</i></p>	<p>Articolo 31 comma 3, d. lgs. n. 231/2007.</p>	<p>La norma prevede un termine di conservazione di 10 anni in linea con i tempi di chiusura dei procedimenti penali previsti dall'ordinamento penale nazionale.</p>
<p><b>Articolo 41, paragrafo 3,</b></p> <p><i>"3. I soggetti obbligati forniscono ai nuovi clienti le informazioni di cui all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE prima di instaurare un rapporto d'affari o eseguire un'operazione occasionale. Tali</i></p>	<p>Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679</p> <p>Articolo 3, comma 9, d.lgs. n. 231/2007</p>	<p>Con riguardo alla previsione che impone ai soggetti obbligati di fornire ai clienti una comunicazione generale sugli obblighi loro imposti dalla direttiva antiriciclaggio, non appare necessario procedere ad un recepimento espresso della stessa nella legge antiriciclaggio italiana in</p>



<p>informazioni includono, in particolare, una comunicazione generale sugli obblighi giuridici imposti ai soggetti obbligati ai sensi della presente direttiva in ordine al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui all'articolo 1 della presente direttiva."</p>		<p>quanto i soggetti obbligati sono già tenuti a rendere questa informativa in applicazione della disciplina settoriale in materia di <i>privacy</i>. Infatti, l'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR, che ha abrogato la direttiva 95/46/CE) già impone al responsabile del trattamento dei dati di fornire alla persona interessata molteplici informazioni, incluse quelle inerenti le finalità del trattamento cui sono destinati i dati e la relativa base giuridica.</p> <p>Più in generale, si evidenzia che l'obbligo per i soggetti obbligati di rispettare le disposizioni rilevanti in materia di <i>privacy</i> è stabilito dall'art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 231/2007 (in base al quale "i soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali").</p>
<p><b>Articolo 41, paragrafo 4</b></p> <p>"4. Nell'applicare il divieto di comunicazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano nella misura in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei legittimi interessi della persona in questione:</p> <p>a) per consentire al soggetto obbligato o all'autorità nazionale competente di svolgere adeguatamente i suoi compiti ai fini della presente direttiva; o</p> <p>b) per non compromettere indagini, analisi, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari ai fini della presente direttiva e per garantire che non sia compromessa la prevenzione, l'indagine e l'individuazione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo."</p>	<p>In schema di decreto legislativo correttivo di prossima emanazione: articolo 2, comma 3 lettera a) con integrazione del comma 1 dell'articolo 39, d.lgs. n. 231/2007</p>	
<p><b>Articolo 43</b></p> <p>"Il trattamento dei dati personali</p>	<p>decreto legislativo correttivo di prossima emanazione: articolo 1, comma 1 lettera i) con</p>	



<p>sulla base della presente direttiva ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi della direttiva 95/46/CE."</p>	<p>inserimento del comma 6-bis all'articolo 2, d.lgs. n. 231/2007.</p>	
<p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera d)  " 2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 includono: .... d) dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla FIU, nonché di quelle evase, parzialmente o totalmente</p>	<p>Articolo 14, comma 2, del d.lgs. 231/2007  decreto legislativo correttivo di prossima emanazione: articolo 1, comma 2, lettera b) con integrazione del comma 7 all'articolo 5, d.lgs. n. 231/2007</p>	
<p>Articolo 45, paragrafo 1  "1. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati appartenenti a un gruppo attuino politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche in materia di protezione dei dati e politiche e procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo a fini di AML/CFT. Tali politiche e procedure sono attuate in maniera efficace a livello di succursali e filiazioni controllate a maggioranza situate negli Stati membri e in paesi terzi."</p>	<p>Parte Quarta, Sezioni II e III delle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", della Banca d'Italia del 26 marzo 2019.  Capo Secondo, Sezione IV ("Disposizioni in materia di gruppo"), del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.</p>	<p>Le "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni" della Banca d'Italia (cfr. Parte Quarta, recante disposizioni applicabili ai gruppi), stabiliscono che "nei gruppi gli indirizzi strategici in materia di gestione del rischio di riciclaggio e controlli antiriciclaggio sono adottati dagli organi aziendali della capogruppo. La capogruppo assicura che gli organi aziendali delle altre società appartenenti al gruppo attuino nella propria realtà aziendale le strategie e le politiche di gruppo".  Analoghe previsioni sono dettate, per le imprese di assicurazione, dal Capo Secondo, Sezione IV ("Disposizioni in materia di gruppo") del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.</p>
<p>Articolo 45, paragrafo 2  "2. Ciascuno Stato membro prescrive che soggetti obbligati che gestiscono sedi in un altro Stato membro assicurino che tali sedi ne rispettino le disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva."</p>	<p>decreto legislativo correttivo di prossima emanazione: articolo 2, comma 1, lettera o) con inserimento del comma 6-bis all'articolo 24, d.lgs. n. 231/2007</p>	
<p>Articolo 45, paragrafo 3  "3. Ciascuno Stato membro provvede affinché, laddove soggetti obbligati abbiano succursali o filiazioni controllate a maggioranza situate in paesi terzi che applicano obblighi minimi in materia di AML/CFT meno rigorosi di quelli applicati sul suo territorio, tali succursali e filiazioni applichino gli</p>	<p>Parte Quarta, Sezione I delle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", della Banca d'Italia del 26 marzo 2019.  Capo Secondo, Sezione IV del Regolamento IVASS n. 44 del</p>	<p>La Parte Quarta, Sezione I, delle Disposizioni Banca d'Italia 26 marzo 2019 in materia di controlli interni AML prevede che "nei gruppi con operatività transfrontaliera, la capogruppo assicura che le procedure presso le succursali e le società del gruppo con sede in paesi terzi siano allineate agli standard di gruppo e consentano la condivisione delle informazioni nel gruppo,</p>

<p>obblighi di tale Stato membro, anche in materia di protezione dei dati, nella misura consentita dal diritto interno del paese terzo."</p>	<p>12 febbraio 2019.</p>	<p><i>inclusa la notizia dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette, salvo il rispetto dei limiti imposti o degli specifici adempimenti previsti dall'ordinamento del paese ospitante".</i></p> <p>Analoghe previsioni sono dettate, per le imprese di assicurazione, dal Capo Secondo, Sezione IV ("Disposizioni in materia di gruppo") del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.</p>
<p><b>Articolo 45, paragrafo 5</b></p> <p><i>"5. Gli Stati membri prescrivono che, nei casi in cui l'ordinamento di un paese terzo non consente l'attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1, i soggetti obbligati assicurino che le succursali o le filiali controllate a maggioranza situate in detto paese terzo applichino misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e ne informino le competenti autorità del loro Stato membro d'origine. Qualora le misure supplementari non siano sufficienti, le autorità competenti dello Stato membro d'origine effettuano azioni di vigilanza supplementari, anche prescrivendo che il gruppo non instauri rapporti d'affari o vi ponga termine e non effettui operazioni e, se necessario, chiedendo al gruppo di cessare l'operatività nel paese terzo."</i></p>	<p>decreto legislativo correttivo di prossima emanazione: articolo 2, comma 1 lettera q) con inserimento dei commi 4-bis, 4-ter, 4-quater all'articolo 25, d.lgs. n. 231/2007.</p> <p>Parte Quarta, Sezione I delle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", della Banca d'Italia del 26 marzo 2019.</p> <p>Capo Secondo, Sezione IV del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.</p>	<p>La Parte Quarta, Sezione I, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni prevede che: <i>"qualora l'ordinamento del paese ospitante non consenta alle succursali e alle società del gruppo di adeguarsi agli standard generali o di condividere le informazioni rilevanti con le altre società del gruppo, la capogruppo ne dà comunicazione alla Banca d'Italia nei termini e con le modalità previsti dal regolamento delegato della Commissione europea adottato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva antiriciclaggio e adotta le ulteriori misure ivi indicate".</i></p> <p>Analoghe previsioni sono dettate, per le imprese di assicurazione, dal Capo Secondo, Sezione IV ("Disposizioni in materia di gruppo") del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.</p> <p><i>Per quanto attiene alla previsione che richiede alle Autorità di Vigilanza di esercitare una supervisione rafforzata nei confronti dei gruppi che non possano applicare le proprie policy alle società controllate con sede in paesi terzi, sarà recepita in correttivo, con inserimento dei commi 4-bis, 4-ter, 4-quater all'articolo 25 del d.lgs. 231/2007.</i></p>
<p><b>Articolo 45, paragrafo 8</b></p> <p><i>"8. Gli Stati membri provvedono affinché sia consentita la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo. Le informazioni relative al sospetto che i fondi provengano da attività criminose o siano collegati al</i></p>	<p><b>Articolo 39, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 231/2007.</b></p> <p>decreto legislativo correttivo di prossima emanazione: articolo 2, comma 3 lettera b) con integrazione del comma 3 dell'articolo 39, d.lgs. n. 231/2007.</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del d. lgs. 231/2007, il divieto di comunicazione a terzi che garantisce la riservatezza delle segnalazioni di operazioni sospette, <i>"non impedisce la comunicazione tra gli intermediari bancari e finanziari ovvero tra tali intermediari e le loro succursali e filiazioni controllate a maggioranza e</i></p>



<p><i>finanziamento del terrorismo di cui è stata fatta segnalazione alla FIU, sono condivise all'interno del gruppo, salvo disposizioni contrarie della FIU".</i></p>	<p>Parte Quarta, Sezioni I e III delle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", della Banca d'Italia del 26 marzo 2019.</p> <p>Capo Secondo, Sezione IV del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.</p>	<p><i>situata in Paesi terzi, a condizione che le medesime succursali e filiazioni si conformino a politiche e procedure di gruppo, ivi comprese quelle relative alla condivisione delle informazioni, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo".</i></p> <p>A livello regolamentare, le già richiamate Disposizioni della Banca d'Italia in materia di controlli interni (Parte Quarta, Sezioni I e III) prevedono che la capogruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "definisce e approva [...] procedure formalizzate di coordinamento e condivisione delle informazioni rilevanti fra le società appartenenti al gruppo";</li> <li>• "istituisce una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di valutare in modo omogeneo la clientela";</li> <li>• "assicura che le procedure presso le succursali e le società del gruppo con sede in paesi terzi siano allineate agli standard di gruppo e consentano la condivisione delle informazioni nel gruppo, inclusa la notizia dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette, salvo il rispetto dei limiti imposti o degli specifici adempimenti previsti dall'ordinamento del paese ospitante";</li> <li>• "assicura che le società del gruppo con sede in Italia o in un altro Stato comunitario consentano in ogni caso al responsabile delle SOS della capogruppo o di gruppo l'accesso alle informazioni attinenti alle segnalazioni trasmesse e a quelle ritenute infondate, corredate della motivazione della decisione".</li> </ul> <p>Analoghe previsioni sono dettate, per le imprese di assicurazione, dal Capo Secondo, Sezione IV ("Disposizioni</p>
--	--	--





		in materia di gruppo”) del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.
<p>Articolo 46 paragrafo 1</p> <p>“1. Quando una persona fisica che appartiene a una delle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), svolge un'attività professionale quale dipendente di un soggetto giuridico, gli obblighi previsti nella presente sezione si applicano a detto soggetto giuridico e non alla persona fisica.”</p>	<p>Articolo 3, comma 4, del d. lgs. n. 231/2007</p> <p>Articolo 62 del d. lgs. n. 231/2007 ;</p>	<p>La vigente norma (art.3, comma 4) stabilisce che i professionisti sono assoggettati agli obblighi anche quando svolgono la loro attività in forma associata o tramite persone giuridiche.</p> <p>La vigente norma (art. 62) prevede sanzioni distinte, nell'ambito dei soggetti vigilati, per persona giuridica (ente) e persona fisica.</p>
<p>Articolo 47, paragrafo 2</p> <p>“2. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti si assicurino della professionalità e dell'onorabilità delle persone che svolgono una funzione dirigenziale nei soggetti di cui al paragrafo 1 o ne detengono la titolarità effettiva.”</p>	<p><u>Prestatori servizi di cambio valute virtuali</u>: d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 articolo 17 bis comma 8 bis</p> <p><u>Prestatori servizi di portafoglio digitale</u>: in decreto legislativo correttivo, di prossima emanazione articolo 5 comma 1</p> <p><u>Cambiavalute</u>: d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141 articolo 17 bis</p> <p><u>Prestatori servizi relativi a società e trust</u>: servizi forniti da professionisti ovvero da società fiduciarie, quest'ultime soggette al controllo della Banca d'Italia (se iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB) ovvero, per le società fiduciarie di cui alla Legge n. 1966 del 1939, del MISE.</p> <p><u>Prestatori servizi gioco d'azzardo</u>: art. 52 e art. 52bis, d.lgs. 231/2007; Artt. 86-88-110 TULPS</p>	
<p>Articolo 47, paragrafo 3</p> <p>“3. In relazione ai soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e d), gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti adottino le misure necessarie per impedire a criminali condannati per reati commessi in ambiti pertinenti o a loro complici di occuparsi di una funzione dirigenziale o detenerne la titolarità effettiva.”</p>	<p><u>Revisori legali</u>: principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale di cui agli articoli 9, comma 1 e 9-bis, comma 2 del d.lgs. 27.01.2010, n. 39, come modificato dal d.lgs. 17.07.2016, n. 135, che i soggetti iscritti al registro dei revisori sono tenuti ad osservare nell'esercizio dell'attività di revisione legale svolta ai sensi del citato d.lgs.. Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei</p>	





		<p>all'adozione di disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, adeguata verifica della clientela (art. 7, comma 1, lett. a), e conservazione dei dati (art. 34, comma 3);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di controllo, anche ispettivo, con particolare riguardo alla possibilità di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- verificare "l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati";</li> <li>- effettuare "ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo" (art. 7, comma 1, lett. b e comma 2, lett. a);</li> <li>- "richiedere l'invio [...] di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" (art. 7, comma 2, lett. b);</li> </ul> </li> <li>• sanzionatori: ai sensi dell'articolo 62, le autorità competenti irrogano nei confronti degli intermediari bancari e finanziari e dei relativi esponenti, le sanzioni previste per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di legge in materia di adeguata verifica, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette e delle relative disposizioni di attuazione.</li> </ul> <p>Circa l'adeguatezza delle risorse finanziarie, umane e tecniche a disposizione della Banca d'Italia, essa è garantita dall'appartenenza al Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) e dalle rilevanti disposizioni che ne regolano il funzionamento, sia a livello europeo che nazionale (per maggiori informazioni, cfr. Statuto e Regolamento generale della Banca d'Italia, disponibili presso il sito internet dell'Istituto: <a href="https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/disposizioni-general/index.html">https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/disposizioni-general/index.html</a>).</p> <p>Quanto agli <i>standard</i> professionali, anche in materia di riservatezza e</p>
--	--	--



		<p>protezione dei dati, e ai requisiti di elevata integrità e adeguatezza delle competenze del personale della Banca d'Italia, il loro rispetto è presidiato, oltre che dalle fonti già citate, anche dal regime di segreto d'ufficio previsto dagli articoli 12 del d. lgs. 231/2007, dall'articolo 7 del d. lgs. 385/1993 (TUB), dall'articolo 4 del d. lgs. 158/1998 (TUF) oltre che dal Codice etico per il personale della Banca d'Italia (<a href="https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/personale/codice-etico/codice-personale.pdf">https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/personale/codice-etico/codice-personale.pdf</a>).</p> <p>Si rileva infine che l'assetto istituzionale italiano in materia antiriciclaggio è stato valutato molto positivamente dal GAFI che nel "Follow-up Report &amp; Technical Compliance Re-Rating" pubblicato nel marzo 2019 ha valutato l'assetto italiano pienamente conforme ("compliant") con le indicazioni contenute nelle Raccomandazioni 26 e 27 del GAFI stesso (<a href="http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Follow-Up-Report-Italy-2019.pdf">http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Follow-Up-Report-Italy-2019.pdf</a>).</p>
<p>Articolo 48, paragrafo 3</p> <p><i>"3. Per quanto riguarda gli enti creditizi e gli istituti finanziari e i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, le autorità competenti dispongono di poteri di vigilanza rafforzati."</i></p>	<p>Articoli 7 e 62 del d. lgs. n. 231/2007.</p> <p>Articoli 52, 52-bis e 54 del d. lgs. 231/2007 e l'Ine guida dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'art. 52, comma 4 del d.lgs. 231/2007 (documento prot. n. 0027571/R.U pubblicato il 18 febbraio 2019 sul sito web dell'agenzia delle dogane e dei monopoli)</p>	<p>La previsione in commento della Direttiva impegna gli Stati ad un obbligo di risultato (dotare le Autorità di Vigilanza degli intermediari finanziari e dei prestatori di servizi di gioco di poteri rafforzati) e non ad un mero recepimento formale della stessa nella legge nazionale</p> <p>Il sistema antiriciclaggio italiano rispetta ampiamente questa previsione della Direttiva, in quanto le autorità antiriciclaggio nazionali dispongono dei poteri descritti nel commento precedente per l'assolvimento delle proprie funzioni (poteri notevolmente più penetranti di quelli attribuiti alle altre autorità e organismi con compiti di supervisione antiriciclaggio).</p> <p>In particolare, le sanzioni irrogabili da Banca d'Italia, IVASS e Consob ai sensi dell'articolo 62 del d. lgs. 231/2007 sono molto significative (ad es. gli importi previsti per le sanzioni pecuniarie sono molto più elevati di quelli applicabili agli altri destinatari della disciplina</p>



		<p>antiriciclaggio: cfr. artt. 55-58 del d. lgs. 231/2007) e varie sotto il profilo tipologico (oltre alle sanzioni pecuniarie le autorità di vigilanza possono adottare sanzioni alternative quali <i>cease and desist order</i>; <i>public statement</i>; <i>temporary ban</i>: cfr. art. 62, commi 1, 2, 3, 4).</p> <p>Si rileva infine che il regime sanzionatorio italiano in materia antiriciclaggio è stato valutato molto positivamente dal GAFI che nel "Follow-up Report &amp; Technical Compliance Re-Rating" pubblicato nel marzo 2019 valuta la disciplina nazionale sanzionatoria pienamente conforme ("compliant") con le indicazioni contenute nella Raccomandazione 35 del GAFI stesso (<a href="http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Follow-Up-Report-Italy-2019.pdf">http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Follow-Up-Report-Italy-2019.pdf</a>).</p>
<p><b>Articolo 48, paragrafo 4</b></p> <p>"4. Nel caso delle sedi di cui all'articolo 45, paragrafo 9 (IMEL e IP), tale vigilanza può includere l'adozione di misure appropriate e proporzionate per affrontare gravi carenze che richiedono un intervento immediato. Tali misure sono temporanee e cessano quando sono risolte le carenze riscontrate, anche tramite l'assistenza o la cooperazione con autorità competenti dello Stato membro d'origine del soggetto obbligato a norma dell'articolo 45, paragrafo 2."</p>	<p>Articoli 3, comma 2, lettera u), 7, 43, comma 3, e 62 del d. lgs. n. 231/2007.</p> <p>Articoli 114-<i>quinquies</i>.2, commi 6-<i>bis</i> e 6-<i>ter</i>, 114-<i>undecies</i>, comma 2-<i>bis</i>, e 114-<i>quinquiesdecies</i> d.lgs. n. 385/1993 (TUB).</p> <p>Parte Sesta delle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", della Banca d'Italia del 26 marzo 2019.</p>	<p>L'ordinamento italiano è pienamente coerente con quanto prevede l'articolo 48, paragrafo 4, della Direttiva, relativo ai poteri di vigilanza esercitabili nei confronti di prestatori di servizi di pagamento e di emittenti di moneta elettronica che stabiliscono in uno Stato <i>host</i> sedi diversi da succursali. Infatti:</p> <p>a) l'articolo 3, comma 2, lettera u), del d. lgs. 231/2007, include tra i destinatari delle norme AML italiane i prestatori di servizi di pagamento e gli emittenti di moneta elettronica stabiliti in Italia con agenti e distributori, sottoponendoli alla vigilanza della Banca d'Italia e della Guardia di Finanza;</p> <p>c) nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa attribuite, la Banca d'Italia ricorre a tutti i poteri di vigilanza e sanzionatori che le sono assegnati dal d. lgs. 231/2007 (già descritti sopra), inclusi i poteri previsti dall'art. 48, paragrafo 4 della Direttiva;</p> <p>d) ai sensi degli articoli 114-<i>quinquies</i>.2, commi 6-<i>bis</i> e 6-<i>ter</i>, e 114-<i>undecies</i> comma 2-<i>bis</i> del TUB, inoltre, la Banca d'Italia dà comunicazione all'Autorità dello Stato di origine delle violazioni commesse da istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento che operano sul territorio italiano e si coordina con l'Autorità <i>home</i></p>



		<p>nell'adozione delle misure correttive necessarie.</p> <p><i>Il quadro normativo italiano in materia di cooperazione internazionale tra Autorità di Vigilanza antiriciclaggio sarà ulteriormente arricchito da specifiche disposizioni che verranno inserite, in sede di correttivo, con l'art. 13-ter nel d. lgs. 231/2007 in attuazione del Direttiva (UE) 843/2018</i></p> <p>Per completezza, si fa presente che il d. lgs. 231/2007, al fine di facilitare la vigilanza, richiede ai prestatori di servizi di pagamento e agli emittenti di moneta elettronica comunitari stabiliti sul territorio italiano con agenti o distributori di istituire un punto di contatto centrale (cfr. articolo 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio). Alla Banca d'Italia è conferito il potere di adottare disposizioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in coerenza con le previsioni del regolamento delegato (UE) n. 1108/2018 (cfr., al riguardo, la Parte Sesta delle Disposizioni Banca d'Italia del 26 marzo 2019, in materia di controlli interni antiriciclaggio).</p>
<p><b>Articolo 48, paragrafo 7</b></p> <p><i>"7. La valutazione dell'esposizione al rischio di soggetti obbligati rispetto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi i rischi di non conformità, è esaminata sia periodicamente sia in caso si verificano fatti di rilievo o cambiamenti importanti nel loro assetto gestionale e nella loro operatività."</i></p>	<p><b>Articolo 7, comma 2, lettera a) e articolo 15, d. lgs. n. 231/2007.</b></p> <p><i>"The Risk-Based Supervision Guidelines"</i> adottate dalle Autorità di Vigilanza europee il 7.4.2017 ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 10 della Direttiva (EU) 2015/847 (recepita da Banca d'Italia e IVASS).</p> <p>Parte Settima delle <i>"Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"</i>, della Banca d'Italia del 26 marzo 2019.</p>	<p>Con riguardo alla previsione che impone agli Stati membri di assicurare che le Autorità di Vigilanza esercitino i loro poteri sulla base di un modello <i>risk based</i>, si ritiene che essa sia stata recepita dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del d. lgs. 231/2007, secondo cui <i>"le Autorità di Vigilanza basano la frequenza e l'intensità dei controlli in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato"</i>.</p> <p>La Banca d'Italia e l'IVASS hanno recepito nei loro modelli di vigilanza le indicazioni contenute nelle <i>"The Risk-Based Supervision Guidelines"</i> adottate dalle Autorità di Vigilanza europee il 7.4.2017 ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 10 della Direttiva (EU) 2015/847.</p> <p>Con specifico riferimento a Banca d'Italia, i controlli – sia ispettivi che cartolari – sono già da tempo modulati secondo un approccio</p>



		<p>basato sul rischio, in linea con gli <i>standard</i> del GAFI, del Comitato di Basilea e la normativa europea.</p> <p>In tale quadro, fin dal 2016, la Banca d'Italia ha adottato un modello di valutazione dei rischi di riciclaggio per le banche, i cui risultati sono tenuti in considerazione per orientare l'attività di supervisione in funzione del livello di rischio degli intermediari.</p> <p>Punto di partenza per una vigilanza in base al rischio è rappresentato dall'autovalutazione condotta dagli intermediari vigilati, ai sensi dell'articolo 15 del d. lgs. 231/2007 e delle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML (cfr. Parte Settima).</p>
<p>Articolo 48, paragrafo 8</p> <p><i>"8. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti tengano conto del margine di discrezionalità concesso al soggetto obbligato e riesaminino opportunamente le valutazioni del rischio alla base di tale discrezionalità, nonché l'adeguatezza e l'attuazione delle politiche interne nonché dei controlli e delle procedure di tale soggetto".</i></p>	<p>Articoli 7, comma 2, lettera a), articoli 14, 15 e 16 d.lgs. n. 231/2007.</p> <p><i>The Risk-Based Supervision Guidelines</i> adottate dalle Autorità di Vigilanza europee il 7.4.2017 ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 10 della Direttiva (EU) 2015/847 (recepite da Banca d'Italia e IVASS nei propri modelli di analisi dei rischi di riciclaggio).</p> <p>Parte Settima delle <i>"Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"</i>, della Banca d'Italia del 26 marzo 2019.</p>	Cfr. commento precedente.
<p>Articolo 53, paragrafo 1, comma secondo</p> <p><i>"La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni della richiesta e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni. Si possono applicare meccanismi di scambio diversi, se così convenuto fra le FIU, in particolare per quanto concerne gli scambi tramite FIU.net, o il sistema che la sostituirà."</i></p>	<p>decreto legislativo correttivo di prossima emanazione: articolo 1, comma 3 lettera c) con l'introduzione del nuovo articolo 13-bis</p>	



<p><b>Articolo 53, paragrafo 2, comma secondo</b>  <i>"Qualora una FIU debba ottenere informazioni ulteriori da un soggetto obbligato avente sede in un altro Stato membro che opera nel suo territorio, la richiesta è indirizzata alla FIU dello Stato membro nel cui territorio ha sede il soggetto obbligato. Tale FIU trasmette tempestivamente le richieste e le risposte."</i></p>	<p>decreto legislativo correttivo di prossima emanazione: articolo 1, comma 3 lettera c) con l'introduzione del nuovo articolo 13-bis.</p>	
<p><b>Articolo 54</b>  <i>"Le informazioni e i documenti ricevuti a norma degli articoli 52 e 53 sono usati per lo svolgimento dei compiti delle FIU previsti dalla presente direttiva. Nello scambiare informazioni o documenti a norma degli articoli 52 e 53, la FIU che trasmette tali informazioni o documenti può subordinarne l'uso a limitazioni o condizioni. La FIU che riceve le informazioni o i documenti rispetta tali limitazioni e condizioni."</i></p>	<p>decreto legislativo correttivo di prossima emanazione: articolo 1, comma 3 lettera c) con l'introduzione del nuovo articolo 13-bis.</p>	
<p><b>Articolo 55, paragrafo 2</b>  <i>"2. Gli Stati membri provvedono affinché il previo consenso della FIU che riceve la richiesta a comunicare le informazioni ad autorità competenti sia concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile. La FIU che riceve la richiesta non deve rifiutare il suo consenso a tale comunicazione tranne se ciò vada oltre la portata dell'applicazione delle sue disposizioni AML/CFT, possa compromettere un'indagine penale, sia palesemente sproporzionato rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o dello Stato membro della FIU che riceve la richiesta, o sia altrimenti non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di tale Stato membro. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato"</i></p>	<p>decreto legislativo correttivo di prossima emanazione: articolo 1, comma 3 lettera c) con l'introduzione del nuovo articolo 13-bis.</p>	
<p><b>Articolo 56</b>  <i>"1. Ciascuno Stato membro prevede che le FIU debbano utilizzare canali protetti di comunicazione tra loro e incoraggia l'uso di FIU.net o del sistema che la sostituirà. 2. Gli Stati"</i></p>	<p>decreto legislativo correttivo di prossima emanazione: articolo 1, comma 3 lettera c) con l'introduzione del nuovo articolo 13-bis.</p>	





<p><i>membri provvedono affinché, ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla presente direttiva, ciascuna FIU cooperi nell'applicazione di tecnologie d'avanguardia in conformità del diritto nazionale. Tali tecnologie devono consentire a ciascuna FIU di incrociare anonimamente i propri dati con quelli delle altre FIU, assicurando la completa protezione dei dati personali, al fine di individuare in altri Stati membri soggetti che la interessano e rintracciarne proventi e fondi."</i></p>		
<p>Articolo 60, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) ultima frase.</p> <p><i>"Laddove, a seguito di una valutazione caso per caso condotta sulla proporzionalità della pubblicazione dell'identità delle persone responsabili di cui al primo comma, l'autorità competente ritenga sproporzionata la pubblicazione di tali dati o qualora la pubblicazione metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, le autorità competenti: a) rinviando la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura amministrativa fino a che i motivi della mancata pubblicazione cessino; b) pubblicano la decisione di imporre una sanzione o misura amministrativa in forma anonima in conformità della normativa nazionale, se la pubblicazione anonima assicura un'efficace protezione dei dati personali in questione; <u>qualora si decida di pubblicare una sanzione o misura amministrativa in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cessino.</u></i></p>	<p>Articolo 66 comma 3</p>	
<p>Articolo 60, paragrafo 3, seconda frase</p> <p><i>"3. Le autorità competenti provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito internet ufficiale per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione. Tuttavia, <u>i dati personali ivi contenuti sono mantenuti sul sito internet ufficiale dell'autorità competente soltanto per</u></i></p>	<p>Articolo 66 comma 2</p>	



<p><i>il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati personali."</i></p>		
<p><b>Articolo 60, paragrafo 5</b></p> <p><i>"5. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, commesse a beneficio di chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:</i></p> <p><i>a) il potere di rappresentare la persona giuridica; b) l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica; oppure c) l'autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica."</i></p>	<p><b>Articolo artt. 56, 57, 58 e 62, commi 1 e 2, d. lgs. n. 231/2007.</b></p>	<p>Con riguardo alla disposizione che impone agli Stati membri di prevedere la sanzionabilità delle persone giuridiche per violazioni della disciplina in materia antiriciclaggio commesse dai rispettivi esponenti, il regime sanzionatorio italiano antiriciclaggio già si conforma a un modello di responsabilità dell'ente per gli illeciti commessi dai propri esponenti. Ciò in base al rapporto di immedesimazione organica tra questi ultimi e l'ente.</p> <p>In linea con quanto sopra, l'art. 62, comma 1 del d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n. 90/2017 prevede la punibilità in prima battuta dell'ente per le violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime della disciplina antiriciclaggio; il comma 2 del medesimo articolo dispone poi l'irrogabilità di sanzioni anche nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni, ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.</p> <p>Le stesse considerazioni valgono per le sanzioni irrogabili nei confronti degli enti diversi dagli intermediari bancari e finanziari pure destinatari degli obblighi antiriciclaggio, di cui agli artt. 56, 57 e 58 del d.lgs. n. 231/2007.</p>
<p><b>Articolo 60, paragrafo 6</b></p> <p><i>"6. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili nei casi in cui il mancato esercizio di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 5 del presente articolo abbia reso</i></p>	<p><b>Articolo 62, comma 1, d.lgs. n. 231/2007.</b></p>	<p>In coerenza con quanto illustrato nel commento precedente, si sottolinea che le sanzioni previste dall'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, si applicano anche all'ipotesi in cui le violazioni antiriciclaggio derivino da un carente controllo da parte degli esponenti dell'ente sull'attività svolta dal personale degli intermediari bancari e finanziari.</p>



<p><i>possibile che fossero commesse le violazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, a favore di tale persona giuridica, ad opera di una persona soggetta alla sua autorità."</i></p>		
<p>Articolo 61, paragrafo 1</p> <p><i>"1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva."</i></p>	<p>Articolo 52-ter d.lgs. n. 385/93 (TUB)</p>	<p>La previsione di meccanismi di <i>reporting</i> di eventuali violazioni commesse dai soggetti sottoposti alla vigilanza delle Autorità competenti risponde a un'esigenza che trascende la materia antiriciclaggio e interessa tutti gli ambiti della disciplina cui sono soggetti gli intermediari bancari e finanziari.</p> <p>Pertanto, la legge bancaria (articolo 52-ter del d.lgs. n. 385/1993 - TUB) prevede che la Banca d'Italia riceva, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle disposizioni di legge sull'attività bancaria e in materia prudenziale, nonché degli atti dell'Unione europea direttamente applicabili (cd. <i>whistleblowing</i> estero).</p> <p>Con riguardo alla disciplina antiriciclaggio, si ritiene che il meccanismo per il <i>whistleblowing</i> previsto dalla disciplina bancaria rappresenti un canale idoneo ad assicurare agli intermediari obbligati anche la comunicazione delle violazioni rilevanti della disciplina antiriciclaggio.</p>
<p>Articolo 61, paragrafo 2</p> <p><i>"2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno: a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e relativo seguito; b) adeguata tutela dei dipendenti di soggetti obbligati o di persone in posizione comparabile che segnalano violazioni commesse all'interno di tali soggetti; c) adeguata tutela della persona accusata; d) protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE; e) norme chiare che garantiscano la riservatezza in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le</i></p>	<p>Art. 52-ter d.lgs. n. 385/93 (TUB)</p>	<p>Cfr. commento precedente.</p>



<p><i>violazioni commesse in seno al soggetto obbligato, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari."</i></p>		
<p><b>Articolo 62, paragrafo 2</b>  <i>"2. Gli Stati membri assicurano che le loro autorità competenti verifichino, conformemente al diritto nazionale, l'esistenza di una pertinente condanna nel casellario giudiziario della persona interessata. Ogni scambio di informazioni a tal fine avviene conformemente alla decisione 2009/316/GAI e alla decisione quadro 2009/315/GAI, così come attuate nel diritto nazionale."</i></p>	<p><b>Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI". (GU Serie Generale n.117 del 20-05-2016)</b></p>	



## ANALISI TECNICO NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30 MAGGIO 2018 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA (UE) 2015/849 RELATIVA ALLA PREVENZIONE DELL'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/138/CE E 2013/36/UE NONCHE' MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 E AI DECRETI LEGISLATIVI 25 MAGGIO 2017, N.90 E N. 92, RECANTI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2015

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione V- Referente: dott.ssa Tiziana De Luca ([tiziana.deluca@tesoro.it](mailto:tiziana.deluca@tesoro.it); tel.06.47618469)

### PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento si rende necessario per garantire il completo recepimento della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e modificativa delle direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, (cd. IV direttiva antiriciclaggio) e la trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 843/2018 (cd. V direttiva antiriciclaggio), *medio tempore* adottata per introdurre talune specifiche e circoscritte modifiche e integrazioni alla direttiva (UE) 849/2015, senza prevederne l'abrogazione, al fine di potenziare l'apparato degli strumenti di prevenzione del riciclaggio.

L'atto normativo in esame contiene, infine talune disposizioni introdotte in accoglimento delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nella nota di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE, (procedura di infrazione n. 2019/2042), con la quale è stato formalmente contestato il non completo recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio).

#### 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le norme nazionali di riferimento sono rappresentate dal:

- decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE)-n. 1781/2006;

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione né pregiudica la piena utilizzabilità di strumenti di delegificazione e semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Limitatamente alla direttiva 2018/843 (V direttiva antiriciclaggio) si fa presente che tale direttiva è annoverata anche nell'allegato A del disegno di legge di "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018", ad oggi ancora *in itinere* presso le competenti Commissioni parlamentari in sede referente.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.**

Non sono da segnalare specifiche indicazioni della giurisprudenza né risultano pendenti giudizi di costituzionalità in materia.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Lo schema proposto è pienamente compatibile con i principi e le norme del diritto comunitario e ne costituisce veicolo di trasposizione nell'ordinamento nazionale

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Nota di messa in mora della Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 TFUE, (procedura di infrazione n. 2019/2042), con la quale è stato formalmente contestato il non completo recepimento della IV direttiva antiriciclaggio.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità in relazione all'adempimento degli obblighi internazionali previsti in materia.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono da segnalare specifiche indicazioni della giurisprudenza e non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono da segnalare specifiche indicazioni della giurisprudenza e non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Nessuna specifica indicazione da segnalare.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le definizioni normative inserite nel provvedimento risultano coerenti con il linguaggio tecnico-giuridico di settore.

**17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

**18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Ai sensi degli articoli dell'articolo 31, comma 5 e 32, comma 1, lettere e) e f) della legge 24 dicembre 2012 n. 234, sono state apportate disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 25 maggio 2017, nn. 90 e 92, al fine di garantire il completo e tempestivo recepimento delle direttive 2015/849 e 2018/843 (cd. IV e V direttiva antiriciclaggio).

**19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Le disposizioni non producono effetti abrogativi impliciti né introducono norme abrogative espresse.

**20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sono previste disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate né di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**21) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Allo stato, non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**22) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

L'intervento correttivo, all'articolo 22 del d.lgs. n. 231/2007 introduce il nuovo comma 5-bis, prevedendo che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri per individuare i trust espressi disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364 e gli istituti che, per assetto e funzioni, sono considerati affini ai trust espressi.

**23) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche nella materia in esame. Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati dati già disponibili presso le amministrazioni competenti.